



Associazione fra le Società di Factoring Italiane

**CIRCOLARE INFORMATIVA 29/92**

Milano, 17 luglio 1992

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Trasmettiamo il Decreto 12.5.1992 n. 334 recante la disciplina dell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e le modalità della relativa vigilanza finalmente apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13.7.1992.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

\*\*\*\*\*

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	RAG. RUFFINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. BADOGGIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. ROMEO
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. TANSINI
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. ZENONI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
RIESFACTORING	DOTT. SAMAJA
SANPAOLO FACTORING	RAG. DE PALO
	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. SSA FERRO MILONE
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. CAMBRIANI
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. DE SIMONE
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VITTORI
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

\*\*\*\*\*

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI

Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1992, n. 334.

Regolamento recante la disciplina dell'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e le modalità della relativa vigilanza.

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52, recante: «Disciplina della cessione dei crediti di impresa»;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa e la cancellazione dal medesimo, nonché le modalità della vigilanza da parte della Banca d'Italia sull'attività stessa e le relative sanzioni amministrative;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, recante: «Attuazione della direttiva in data 12 dicembre 1977 del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74»;

Visto l'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'adozione dei regolamenti ministeriali;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;

Vista la nota n. 775399 del 12 maggio 1992, con la quale è stata data al Presidente del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dal citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

### ADOTTA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### Iscrizione all'albo

1. I soggetti, diversi dagli enti creditizi, che intendono esercitare professionalmente l'attività di cessione e acquisto di crediti sorti da contratti stipulati dal cedente

nell'esercizio dell'impresa, sono iscritti, su domanda, per l'esercizio dell'attività, in un albo istituito presso la Banca d'Italia, ove ricorrono le condizioni di seguito indicate, ferme le altre di applicazione generale:

a) forma di società o di ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica;

b) capitale o fondo di dotazione di importo non inferiore a 10 volte il capitale minimo previsto per le società per azioni;

c) inclusione nell'oggetto sociale dell'attività di cessione e acquisto di crediti di impresa;

d) possesso dei requisiti di esperienza di cui al successivo art. 2 da parte delle persone alle quali, per legge o per statuto, spettano poteri di amministrazione, controllo e direzione;

e) possesso dei requisiti di onorabilità di cui ai successivi articoli 2 e 3 da parte delle persone indicate alla precedente lettera d), nonché da parte dei dirigenti muniti di rappresentanza e da parte dei partecipanti al capitale e al fondo, così come individuati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Ai fini dell'iscrizione dovrà altresì essere presentato un programma di attività con l'indicazione dei settori di intervento e del tipo di operazioni e servizi offerti.

3. La Banca d'Italia, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, iscrive la società o l'ente all'albo ovvero rifiuta l'iscrizione motivatamente, dandone comunicazione agli interessati. Ove entro detto termine siano richieste all'istante informazioni complementari, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre un nuovo termine di sessanta giorni. La Banca d'Italia fornisce indicazioni circa gli adempimenti per l'iscrizione all'albo.

### Art. 2.

#### Requisiti di esperienza e di onorabilità

1. Alle società e agli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Le disposizioni richiamate si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, e 9 del citato decreto-legge n. 143 del 1991.

3. Per la verifica dei requisiti, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

## Art. 3.

*Requisiti di onorabilità della compagine sociale*

1. Ai partecipanti al capitale o al fondo di dotazione delle società o degli enti di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, così come modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la Banca d'Italia può richiedere alle società e agli enti di cui all'art. 1, i nominativi dei soci quali risultano dal libro dei soci e dalle comunicazioni ricevute, nonché dati e informazioni sul capitale sociale o fondo di dotazione.

## Art. 4.

*Trasmissione di documenti e atti*

1. Le società e gli enti di cui all'art. 1 trasmettono alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci o dell'organo statutario equivalente, ed in particolare quelli riguardanti le variazioni statutarie, entro quindici giorni dalla data della riunione. Trasmettono altresì, con periodicità biennale, informazioni di carattere organizzativo, secondo le indicazioni comunicate dalla Banca d'Italia.

## Art. 5.

*Compiti del collegio sindacale*

1. Le proposte, gli accertamenti di anomalie e irregolarità e le contestazioni del collegio sindacale o dell'organo di controllo sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia, nel termine di dieci giorni, a cura del presidente del collegio o, in caso di impedimento, dal sindaco più anziano nella carica.

## Art. 6.

*Segnalazioni periodiche e accertamenti ispettivi*

1. Le società e gli enti di cui all'art. 1 inviano segnalazioni informative alla Banca d'Italia che emana istruzioni applicative e stabilisce la periodicità della trasmissione delle relazioni suddette con cadenza non superiore a tre mesi.

2. La Banca d'Italia può richiedere la comunicazione di dati e notizie e disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari, muniti di apposita delega, che hanno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti utili per l'esercizio della funzione.

3. Le ispezioni possono essere estese alle attività anche diverse dall'acquisto e dalla cessione dei crediti di impresa poste in essere dalle società e dagli enti di cui all'art. 1, al fine di valutarne la stabilità complessiva. Tali soggetti inviano alla Banca d'Italia dati e notizie relativi a dette attività sulla base delle istruzioni dalla stessa fissate.

## Art. 7.

*Rilevazione dei rischi e definizione del patrimonio*

1. La Banca d'Italia può emanare istruzioni per la rilevazione dei rischi inerenti l'attività di cui all'art. 1 e per la definizione del patrimonio utile alla copertura dei rischi di cui al successivo art. 8, tenendo conto delle attività svolte dalle società ed enti di cui all'art. 1 medesimo.

## Art. 8.

*Coefficienti patrimoniali obbligatori e contenimento del rischio*

1. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza la Banca d'Italia può disciplinare, impartendo le necessarie istruzioni:

a) il rapporto tra patrimonio e attività per cassa e fuori bilancio, ponderate in base alla rischiosità della controparte e alle caratteristiche dell'operazione; il rapporto non può essere in ogni caso inferiore al 5 per cento;

b) i criteri per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni.

## Art. 9.

*Cancellazione dall'albo*

1. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), nonché l'accertamento di gravi irregolarità nell'amministrazione delle società e degli enti ovvero di gravi violazioni delle norme di legge o di regolamento, ovvero di ripetute infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento medesimo, determinano la cancellazione dall'albo di cui all'art. 1.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia. Le eventuali controdeduzioni del consiglio di amministrazione od organo statutario equivalente e del collegio sindacale sono comunicate alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione di una delle situazioni di cui al comma 1.

## Art. 10.

*Sanzioni*

1. Agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali delle società e degli enti di cui all'art. 1 che non si attengano alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento medesimo, ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Si osservano in quanto applicabili le procedure indicate dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

# Art. 11.

## Disciplina transitoria

1. Le società e gli enti di cui all'art. 1 esercenti l'attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento procedono entro due anni dalla stessa data alle operazioni di aumento di capitale o del fondo di dotazione eventualmente necessarie ai fini del rispetto della condizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

2. I soggetti di cui al comma 1 che, alla data della prima verifica, presentino un rapporto patrimoniale non in linea con il valore minimo stabilito ai sensi dell'art. 8, lettera a), concordano con la Banca d'Italia un dettagliato programma di rientro deliberato dal consiglio di amministrazione od organo statutario equivalente, fermo restando il rispetto del rapporto patrimoniale obbligatorio entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 maggio 1992

*Il Ministro: CARLI*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI  
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1992  
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 359

## NOTE

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 52/1991 è il seguente:

«Art. 2 (Albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti). — 1. È istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività, anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità della vigilanza, nonché le relative sanzioni amministrative.

3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge è tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale».

— La legge n. 281/1985 concerna: «Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa: Norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito: norme di attuazione delle direttive CEE 72/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio». Il testo vigente del relativo art. 9, come modificato dall'art. 31 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è il seguente:

«Art. 9. — Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio in misura superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

- 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;
- 2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;
- 3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile e, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

È salva l'applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Nota all'art. 1:

L'art. 7 del D.P.R. n. 350/1985 (Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74) è così formulato:

«Art. 7. — 1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente art. 5, numeri 2) e 3), lettere a) e b), posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti a tali titoli».

#### Nota all'art. 2:

— Il D.L. n. 143/1991 reca: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio». Si trascrive il testo delle disposizioni di detto decreto alle quali il presente regolamento fa rinvio:

«Art. 6 (Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario), commi 3 e 4. — 3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o di dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti».

«Art. 8 (Onorabilità dei soci e degli esponenti), comma 2. — Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cui al presente capo si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350».

«Art. 9 (Sospensione dalle cariche). — 1-2-3 (Soppressi dalla legge di conversione).

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'art. 5, n. 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e presso ogni intermediario di cui

all'art. 6, commi 2 e 2-bis. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la sospensione è dichiarata con le modalità di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985».

— Il testo dell'art. 5 (richiamato nelle disposizioni soprariportate) e dell'art. 6 del D.P.R. n. 350/1985 (per il titolo si veda in nota all'art. 1) è il seguente:

«Art. 5. — Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2) siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 13 settembre 1982, n. 646;

3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dalla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Art. 6. — 1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5».

#### Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 350/1985 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 281/1985 si veda in nota alle premesse.

#### Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 87, primo comma, lettera a), del R.D.L. n. 375/1936, recante disposizioni per le difese del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia:

«Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire cinquemila per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato [ora alla Banca d'Italia, *n.d.r.*] e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42».

A norma dell'art. 3, comma 2, della legge 17 aprile 1986, n. 114 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) la sanzione pecuniaria di cui alla lettera a) soprariportata è stata elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni.

Il comma 3 dell'art. 7 del D.L. n. 143/1991 (per il titolo si veda in nota all'art. 2) prevede che: «Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali degli intermediari di cui al presente articolo che non si attenano alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ovvero ostacolano comunque l'esercizio della funzione di vigilanza sono puniti a norma dell'art. 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni [v. sopra, n.d.r.]. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'art. 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936. In caso di ripetute infrazioni può essere disposta la cancellazione dagli elenchi di cui all'art. 6 e al presente articolo».

L'art. 90 del R.D.L. n. 375/1936 (sopra richiamato) è così formulato:

«Art. 90. — Il Capo dell'Ispettorato, sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze, sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro provvedimento del Ministro per le finanze è ammesso reclamo alla corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione».

Le funzioni dell'Ispettorato sono attualmente attribuite alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. La stessa norma ha conferito al Governatore della Banca d'Italia le attribuzioni già spettanti al Capo dell'Ispettorato.

Le attribuzioni già spettanti in materia al Ministro delle finanze sono devolute al Ministro del tesoro, mentre il Comitato dei Ministri è ora il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

92G0380

## DECRETO 27 giugno 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio 1992-14 gennaio 1993, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi

dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 1° marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalità e tempi di intervento del mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi;

Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1° marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicità semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli Istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo successivo;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1992, con il quale è stato determinato nella misura del 13,235 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio-14 luglio 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 luglio 1992-14 gennaio 1993 è pari al 12,66 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,66 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio 1992-14 gennaio 1993, è pari al 13,16 per cento.

La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A3230